

Società di comodo: la prova contraria risiede nell'effettività dell'attività

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 27 Luglio 2023

In tema di **società non operative**, il contribuente può **superare** la **presunzione relativa di non operatività**, dando **prova dell'esistenza di situazioni oggettive**, indipendenti dalla sua volontà, da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato, dimostrando la **sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva**, caratterizzata dalla prospettiva del lucro e della continuità aziendale, e dunque l'operatività reale della società.

La prova della non operatività delle società di comodo nel pensiero della Cassazione

La Cassazione, dopo aver ricordato le regole generali^[1], ha indicato i **diversi principi** espressi nel corso di questi anni, che costituiscono un vero e proprio **decalogo in materia di prova contraria**:

- il **contribuente può vincere la presunzione dimostrando all'Amministrazione** - attraverso l'interpello finalizzato alla disapplicazione delle disposizioni antielusive, ovvero in giudizio, nel caso di contrasto - **le oggettive situazioni che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito** determinato secondo i predetti parametri normativi (Cassazione 23/05/2022, n. 16472);
- l'**onere della prova contraria** deve essere inteso "*non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato*" (Cassazione 20/06/2018 n. 16204; Cass. 12/02/2019, n. 4019; Cass. 5/04/2019, n. 31626; Cass. 1/02/2019, n. 3063; Cass. 28/05/2020, n. 10158);



- è stato escluso che, attraverso il meccanismo della presunzione relativa e dell'onere della prova contraria gravante sul contribuente, si pervenga ad un mero sindacato di merito del giudice sulle scelte imprenditoriali, rilevando che:

“il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell'imprenditore, attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, con riduzione dell'operatività della "business judgement rule", sempre valutabile, sotto il profilo tributario, per condotte platealmente antieconomiche.” (Cassazione 23/11/2021, n. 36365);

- con riferimento alla **presunzione legale relativa di non operatività**, l'**onere probatorio** può essere **assolto** non solo **dimostrando che**, nel caso concreto, **l'esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore**, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione;

“ma anche dando direttamente la

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento